

## ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 15 - numero 3099 di venerdì 31 maggio 2013

# Due modelli di informazione e individuazione di dirigenti e preposti

*L'individuazione dei ruoli dell'organizzazione aziendale in materia di sicurezza e igiene del lavoro è un obbligo di legge. Due modelli di comunicazione-informazione per preposti e dirigenti ai fini della sicurezza. Di Rolando Dubini.*

Milano, 31 Mag - La questione di **individuare con esattezza compiti e ruoli di ognuno** - individuazione che si limita ad affermare quel che la legge prevede, ovvero l'attribuzione automatica per legge dei compiti di organizzazione e vigilanza ai fini della sicurezza, operata dallo Stato, e che non dà diritto ad alcun compenso aggiuntivo, trattandosi appunto di obblighi decisi da legge dello stato, peraltro in vigore, come obbligo, fin dal lontano 1955 - è un **obbligo** previsto dall'articolo 28 lettera d) del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico di Sicurezza del Lavoro). Ai sensi del quale il documento di valutazione dei rischi deve obbligatoriamente, a pena di sanzione penale a carico del datore di lavoro, provvedere alla "*individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri*".

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[DVD072] ?#>

A questo proposito vengono qui presentati due **modelli di comunicazione-informazione per preposti e dirigenti** ai fini della sicurezza (che non necessariamente corrispondono con figure professionali e contrattuali predeterminate) che possono essere adattati alla singola realtà aziendale, e che non comportano alcun nuovo incarico, ma solo la **comunicazione-informazione di obblighi che la legge, e non il datore di lavoro, attribuisce in automatico alle differenti figure gerarchiche dell'organigramma aziendale.**

Rolando Dubini, avvocato in Milano

----

*Presentiamo a titolo esemplificativo alcuni estratti dei due documenti.*

*Ad esempio riguardo alla comunicazione-informazione dei compiti e degli obblighi che la legge prevede a carico del **preposto**.*

(...)

Ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettera e) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 che definisce e identifica come «**preposto**» in azienda ogni "persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa".

Con la presente codesta azienda/ente intende comunicarLe che le mansioni da Lei svolte in questa azienda (o ente) coincidono esattamente con le funzioni di preposto dettagliatamente definite dagli artt. 2 c. 1 lett. e e 19 del D.Lgs. n. 81/2010, il che la rende garante dei controlli in materia di sicurezza e igiene del lavoro in stretta correlazione con le mansioni da Lei ordinariamente espletate" (...).

La **Suprema Corte di Cassazione**, sezione IV penale, con la Sentenza 14 gennaio 2010 n. 1502 chiarisce che "il preposto è una delle tre figure cui, secondo la nostra legislazione antinfortunistica e secondo la giurisprudenza formatasi al riguardo, competono, nell'ambito dell'impresa, specifiche posizioni di garanzia autonomamente previste. Il preposto, come il datore di lavoro e il dirigente, è individuato direttamente dalla legge e dalla giurisprudenza come soggetto cui competono poteri originari e specifici, differenziati tra loro e collegati alle funzioni a essi demandati, la cui inosservanza comporta la diretta responsabilità del soggetto iure proprio. Il preposto non è chiamato a rispondere in quanto delegato dal datore di lavoro, ma bensì a titolo diretto e personale per l'inosservanza di obblighi che allo stesso, come già si è detto, direttamente fanno capo". (...)

La informiamo altresì che l'articolo 299 del D.Lgs. n. 81/2008 (Esercizio di fatto di poteri direttivi) prevede altresì che "le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) [datore di lavoro], d) [dirigente] ed e) [preposto], gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti": il che significa che la posizione di preposto prescinde da decisioni soggettive del datore di lavoro o dell'interessato, ma emerge come diretta conseguenza dell'esercizio di poteri di controllo e vigilanza durante l'ordinaria attività lavorativa.

(...)

La presente comunicazione non è una delega che attribuisce al destinatario nuovi compiti aziendali, né un nuovo incarico, ma una semplice comunicazione-segnalazione-indicazione-informazione-riassunto dei compiti che le norme di legge citate Le attribuiscono automaticamente in correlazione alle mansioni e attribuzioni correlate alla sua attuale funzione in azienda.

(...)

----

*Riportiamo infine qualche passo tratto dal modello elaborato da Rolando Dubini in merito alla comunicazione/informazione/individuazione del **dirigente**.*

Con la presente codesta azienda/ente intende comunicarLe che le mansioni da Lei ATTUALMENTE svolte in questa azienda (o ente) coincidono esattamente con la funzione di dirigente di cui al dlgs 81/2008 il che la rende garante organizzativo in materia di sicurezza e igiene del lavoro in stretta correlazione con le mansioni da Lei ordinariamente espletate" (...).

(...)

In particolare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 comma 3bis del D. Lgs. n. 81/2008, Lei, secondo le Sue attribuzioni e competenze, dovrà "vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19 (Obblighi del preposto), 20 (Obblighi dei lavoratori), 22 (Obblighi dei progettisti), 23 (Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori), 24 (Obblighi degli installatori) e 25 (Obblighi del medico competente), ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti."

(...)

----

*I documenti/modelli in versione integrale sono disponibili per gli abbonati alla Banca Dati di PuntoSicuro.*

Modello di comunicazione dei compiti per il preposto ? "Comunicazione dei compiti e degli obblighi di vigilanza e collaborazione e conseguenti Responsabilità aziendali, disciplinari, civili e penali che la legge di sicurezza del lavoro, come conseguenza automatica derivante dalla sua attuale posizione nell'organigramma aziendale e ai conseguenti poteri di controllo di cui dispone, automaticamente prevede a Suo carico in qualità di preposto in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro ed igiene del lavoro (art. 19, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e altre norme vigenti)" ? elaborazione a cura di Rolando Dubini

Modello di comunicazione dei compiti per il dirigente ? "Comunicazione dei compiti e degli obblighi di organizzazione, vigilanza e collaborazione e conseguenti Responsabilità aziendali, disciplinari, civili e penali che la legge di sicurezza del lavoro, come conseguenza automatica derivante dalla sua attuale posizione nell'organigramma aziendale e ai conseguenti poteri gestionali di cui dispone, automaticamente prevede a Suo carico in qualità di dirigente in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro ed igiene del lavoro (art. 18, D.Lgs. 9 aprile 2008 , n. 81 e altre norme vigenti)" ? elaborazione a cura di Rolando Dubini



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

---

[www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)